CAMERA DEI DEPUTATI N 2262

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CUOJATI, BELLUSCIO

Presentata il 13 novembre 1984

Norme per lo sviluppo delle attività sportive

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I problemi dello sviluppo dello sport sono da lungo tempo dibattuti nel Paese e la Conferenza nazionale dello sport, svoltasi a Roma dal 10 al 13 novembre 1982 per iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo, ha rappresentato il punto di arrivo, di sintesi, nonche di responsabile elaborazione di un progetto di politica sportiva

L'obiettivo generale deve essere quello del concreto riconoscimento del « diritto » del cittadino alla pratica sportiva, con la realizzazione dello sport per tutti i cittadini, il quale, come ha affermato il Consiglio d'Europa, « include svariate e numerose forme di sport che vanno dall'attività fisica ricreativa alla piu alta competizione » (cfr Risoluzione n 41 del 24 settembre 1976 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa)

Tale obiettivo, come emerso dalla Conferenza nazionale dello Sport, può essere veramente perseguito soltanto mediante

a) l'effettiva introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado delle attivita motorie e sportive e la considerazione di tali attività come parte integrante del processo educativo,

b) il sostegno delle associazioni sportive, dallo sviluppo delle quali dipende essenzialmente la diffusione della pratica sportiva,

c) la relazione di piani di intervento volti alla costruzione e al miglioramento degli impianti sportivi,

d) la prestazione di servizi di medicina dello sport, indispensabili anzitutto per la tutela delle attivita sportive

Ma l'azione politica volta alla realizzazione dell'obiettivo dello « sport per tutti i cittadini », come ebbe a sottolinea-

re il Ministro del turismo e dello spettacolo nella conclusione della conferenza, deve rispettare i seguenti « presupposti fondamentali »:

1) lo sport italiano ha connotati suoi propri, non assimilabili a quelli stranieri, per merito del tipico modello organizzativo che si basa su libere società sportive alle quali si aderisce volontariamente;

2) l'associazionismo sportivo è la base indispensabile e la struttura portante dello sport italiano. Esso deve essere considerato la forza trainante dello sviluppo sportivo del Paese e deve essere sostenuto in maniera appropriata anche per la rilevante funzione sociale che svolge;

3) deve essere salvaguardata e difesa l'« autonomia » dell'associazionismo sportivo, rispettandone i compiti esclusivi della direzione e della gestione del fenomeno sportivo;

4) allo Stato, nelle sue diverse articolazioni, spetta il compito di assicurare le condizioni necessarie con la creazione e la messa a disposizione sul territorio di una vasta ed efficiente rete di impianti sportivi e di servizi di medicina dello sport, affinché tutti i cittadini possano svolgere l'attività sportiva in ogni sua forma e secondo le finalità liberamente scelte.

Questi presupposti fondamentali dell'azione politica si intendono tradurre in norme con la presente proposta che si pone, pertanto, come « legge di princìpi ».

E agli stessi princìpi si ispira la « realizzazione » dell'ordinamento sportivo, al fine di assicurare allo stesso la necessaria snellezza operativa e di meglio tutelarne l'autonomia.

Anche i recenti giochi olimpici di Los Angeles hanno evidenziato come dal punto di vista dei risultati tecnici ed organizzativi lo sport italiano sia ai vertici dello sport mondiale, offrendo del Paese una immagine quanto mai positiva.

Dal lato organizzativo lo sport italiano è altrettanto positivo, come attestano i frequenti riconoscimenti ufficiali.

Proprio alla Conferenza nazionale dello sport il presidente del Comitato olimpico internazionale ebbe a sottolineare: « Oggi in tutto il mondo si parla del " fenomeno Italia ", anzi del miracolo italiano nello sport. Tutto ciò è il risultato, non solo della generosa e appassionata attività degli atleti, ma anche e soprattutto della validità del modello organizzativo dello sport italiano, il quale suscita ovunque crescente ammirazione ed è preso sempre più a modello da altri Paesi, pure di più antica tradizione e con potenzialità più rilevanti ».

E il Ministro del turismo e dello spettacolo nel concludere la stessa Conferenza affermava testualmente: « L'organizzazione sportiva di cui il Comitato olimpico nazionale italiano è l'ente responsabile, e che è costituita da otto milioni di praticanti i quali operano nell'ambito di oltre 50.000 società sportive, costituisce nel Paese una realtà positiva e funzionale e, per gli ottimi risultati che produce, viene spesso analizzata all'estero con la finalità di imitarne i molti lati positivi... È indiscutibile che il merito della posizione di primo piano dello sport italiano nel contesto mondiale è dell'organizzazione esistente e dell'apparato tecnico-organizzativo facente capo alle federazioni sportive nazionali e al Comitato olimpico nazionale italiano ».

Per quanto concerne l'adeguamento legislativo della legge istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano, lo stesso Ministro nelle conclusioni affermava: « Nel quadro di un nuovo ordinamento giuridico al Comitato olimpico nazionale italiano va mantenuta la configurazione sia di Comitato olimpico nazionale sia di federazione delle federazioni sportive nazionali; vanno riconfermate, insieme con la configurazione di ente pubblico reso più funzionante ed efficiente, tutte le sue competenze; va mantenuto al Comitato olimpico nazionale italiano e alle federazioni sportive nazionali l'attuale meccanismo di finanziamento derivante dall'e-

sercizio dei concorsi pronostici sportivi ».

A questi fondamentali princìpi si ispira la presente proposta la quale restituisce al Comitato olimpico nazionale italiano la posizione di ente pubblico « indipendente ».

Alle federazioni sportive nazionali viene restituita la loro originaria posizione, perché con la legge n. 426 del 1942 le federazioni da « organizzazioni » erano diventate « organi » del Comitato olimpico nazionale italiano.

Nella relazione alla Camera della citata legge si legge testualmente: « All'articolo 5 vengono regolati i rapporti tra Comitato olimpico nazionale italiano e le federazioni sportive, stabilendosi che queste non hanno personalità giuridica autonoma, ma sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano », mentre negli statuti del Comitato olimpico nazionale italiano anteriori al fascismo ed anche in quelli sucessivi fino al 1939 il Comitato olimpico nazionale italiano veniva definito il « Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), federazione delle federazioni sportive ».

Infine si provvede per legge a disciplinare il riconoscimento e il finanziamento degli enti di promozione sportiva, che hanno dato e possono dare un valido apporto allo sviluppo sportivo del Paese.

È altresì principio fondamentale quello cui si attribuisce al Comitato olimpico nazionale italiano, ente indipendente di diritto pubblico, non solo l'organizzazione dello sport agonistico ma anche il riconoscimento degli enti di promozione sportiva e la vigilanza sulla utilizzazione dei contributi.

* * *

L'articolato della proposta di legge è diviso in quattro titoli relativi a « Princìpi generali » (articoli 1-7); « Comitato olimpico nazionale italiano » (articolo 8-12); «Federazioni sportive nazionali » (articoli 13-19); « Enti nazionali di promozione sportiva » (articoli 20-23); più un articolo (articolo 24) recante « disposizioni finali ».

Gli articoli 1 e 2 delineano le finalità ed i compiti dello Stato.

L'articolo 3 determina i ruoli dei vari soggetti chiamati alla realizzazione dello sviluppo sportivo del paese.

Gli articoli 4 e 5, in particolare, riguardano i compiti delle regioni e dei comuni.

L'articolo 6 fissa dei princìpi ai quali dovrà uniformarsi la legislazione scolastica, mentre l'articolo 7 riguarda il riordinamento dell'attività sportiva delle Forze armate, della polizia di Stato e degli altri corpi.

L'articolo 8 riguarda la configurazione giuridica del Comitato olimpico nazionale italiano, qualificato ente publico indipendente, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, confermando allo stesso le attuali attribuzioni.

L'articolo 9 fissa i criteri generali dello statuto del Comitato olimpico nazionale italiano, da deliberarsi da parte del consiglio nazionale, per rispetto dell'autonomia riconosciutagli, e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'organizzazione resta quella vigente, con l'unica eccezione che, per rispetto della autonomia e della Carta olimpica, il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano è eletto dal consiglio nazionale e la sua elezione è ratificata dal Presidente del Consiglio (mentre attualmente il presidente è nominato dal Ministro vigilante su designazione del consiglio nazionale).

L'articolo 10 mantiene inalterato il sistema di finanziamento e vuole assicurare il rispetto dell'autonomia e delle esigenze di tempestività dell'attività gestoria mediante un apposito regolamento di contabilità che deve ispirarsi a criteri di autonomia finanziaria, contabile e patrimoniale e che deve tener conto della natura specifica e delle peculiari finalità ed esigenze del Comitato olimpico nazionale italiano. Lo stesso articolo concerne la vigilanza e il controllo di legittimità sulla gestione da parte della Corte dei conti.

L'articolo 11 riguarda il regime tributario, mentre l'articolo 12 concerne il rapporto di lavoro del personale dipendente.

Gli articoli 13 e 14 concernono la posizione giuridica delle federazioni sportive nazionali, costituite – salvo che non siano riconosciute enti di diritto pubblico – in enti privati operanti sotto la vigilanza del Comitato olimpico nazionale italiano.

L'articolo 15 riguarda l'ordinamento delle federazioni sportive, l'articolo 16 la legittimazione delle stesse ad agire in giudizio a difesa degli interessi rappresentati, l'articolo 18 il finanziamento e il regime tributario, mentre l'articolo 19 disciplina il personale, il quale è costituito dal personale del Comitato olimpico nazionale italiano per l'espletamento delle attività di amministrazione degli uffici centrali.

Gli articoli 20 e 21 prevedono la configurazione degli enti nazionali di promozione sportiva.

L'articolo 22 riguarda la designazione di un rappresentante degli enti di promozione sportiva che partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano.

L'articolo 23 disciplina il finanziamento degli enti di promozione sportiva e il regime tributario.

L'articolo 24 detta infine le necessarie disposizioni finali relative all'abrogazione delle norme in contrasto o incompatibili, sia all'applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti fino all'entrata in vigore dello statuto del Comitato olimpico nazionale italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I.

PRINCÌPI GENERALI.

ART. 1.

Lo Stato riconosce l'attività motoria e la pratica dello sport come componenti indispensabili dello sviluppo della personalità dell'uomo nonché come mezzo di tutela e di miglioramento della salute del cittadino e di elevazione culturale e sociale della collettività.

Il diritto del cittadino di sviluppare le proprie attitudini fisiche, intellettuali e morali con l'attività motoria e la pratica delle attività sportive deve essere garantito tanto nell'ambito del sistema educativo del Paese come negli altri aspetti della vita sociale.

ART. 2.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1, lo Stato:

a) persegue la realizzazione di un armonico ed unitario assetto della politica di sviluppo dello sport in tutto il Paese;

b) riconosce nell'associazionismo sportivo – federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive – la struttura portante dello sport italiano e assicura l'autonomia e il rispetto dei compiti esclusivi dello stesso nella direzione e nella gestione dell'attività sportiva;

c) contribuisce al sostegno ed allo sviluppo delle associazioni sportive, « in termini di pari dignità tra le diverse componenti valorizzando la loro potenzialità », predisponendo inoltre in favore delle stesse forme di agevolazioni fiscali e

strumenti idonei a facilitare l'espletamento degli adempimenti amministrativi;

d) persegue la migliore realizzazione, nelle scuole e negli altri istituti di ogni ordine e grado, dell'attività motoria e delle attività sportive considerate come parte integrante dell'educazione e della formazione degli allievi;

e) favorisce, con la creazione e la messa a disposizione sul territorio degli impianti sportivi e di servizi di medicina dello sport, la diffusione nel Paese della pratica sportiva, permettendo ad ogni cittadino di migliorare la propria condizione fisica e di pervenire al livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità potenziali.

ART. 3.

Alla diffusione e allo sviluppo nel Paese dell'educazione fisica e dello sport provvedono, per la parte di propria competenza:

a) le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, cui spetta di assicurare un completo sviluppo psico-fisico degli allievi e la loro formazione culturale e sociale mediante l'educazione fisica e le attività sportive armonicamente inserite nel processo formativo;

b) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), cui spettano le iniziative per la maggiore diffusione nel Paese dell'attività sportiva e dello spirito olimpico, l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali, nonché i compiti di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza di tutte le componenti nazionali del movimento sportivo;

c) i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394 e il Centro universitario sportivo italiano (CUSI), il cui compito è lo sviluppo delle attività sportive nelle università e negli istituti di istruzione universitaria;

d) le Forze armate, la Polizia di Stato, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo delle guardie forestali, cui spetta di concorrere alla promozione dell'attività sportiva nel Paese e di contribuire allo sviluppo dello sport nazionale e del suo patrimonio atletico;

e) gli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 20 della presente legge, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità prevalentemente formativa e sociale;

f) le associazioni nazionali dell'emigrazione italiana all'estero;

g) le regioni, le province, i comuni e le loro forme associative, i quali provvedono, con gli interventi di cui alla lettera *e)* dell'articolo 2, ad assicurare le condizioni che rendano possibile a tutti i cittadini l'esercizio dell'educazione fisica e la pratica dello sport in ogni sua espressione.

ART. 4.

Ferme restando le particolari attribuzioni in materia di sport delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario svolgono, nel quadro di quanto previsto dalla presente legge, le funzioni e le attività di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, nel rispetto delle previsioni del programma regionale di sviluppo, provvedono ad elaborare programmi pluriennali e piani operativi annuali volti ad assicurare le condizioni che rendano possibile a tutti i cittadini la pratica dello sport e in genere lo sviluppo dello sport, assicurando il concorso degli enti locali e territoriali.

I programmi pluriennali delle regioni concernono:

a) gli interventi, volti alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, al

miglioramento, all'acquisizione e all'attrezzatura di impianti sportivi e al miglioramento di attrezzature tecnico-sportive;

b) la tutela sanitaria delle attività sportive e i servizi di medicina dello sport, nel rispetto delle previsioni del piano sanitario regionale;

c) la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo di base, nonché l'incentivazione ed il patrocinio di manifestazioni sportive di interesse regionale.

d) la realizzazione di programmi di promozione della salute che valorizzino la pratica sportiva in modo continuativo.

La funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario in materia di promozione delle attività sportive attinenti ad esigenze di carattere unitario è esercitata dallo Stato secondo le modalità indicate nell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano.

ART. 5.

I comuni, in forma singola od associata, provvedono alla promozione delle attività sportive mediante l'attuazione di interventi volti a creare le condizioni necessarie per rendere effettiva e generalizzata nel territorio la pratica sportiva.

I comuni partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi pluriennali e dei piani operativi annuali delle regioni e provvedono, con il concorso delle società e delle associazioni sportive, alla progammazione locale delle strutture e dei servizi necessari per lo sviluppo dello sport.

I comuni provvedono in particolare:

a) alla realizzazione e al miglioramento di impianti sportivi e di attrezzature tecnico-sportive;

b) a garantire la piena utilizzazione degli impianti sportivi pubblici, in base a criteri oggettivi di valutazione che tenga-

no conto di tutte le esigenze dello sport locale;

c) ad assicurare la gestione partecipata con le società sportive e le associazioni sportive degli impianti sportivi pubblici, nonché l'utilizzazione da parte delle stesse, tramite apposite convenzioni, degli impianti dei privati, anche attraverso la diffusione di esperienze cooperative di gestione di impianti e delle relative attività;

d) ad assicurare il funzionamento, la manutenzione e la custodia degli impianti sportivi scolastici, ai fini della loro utilizzazione da parte delle società e delle associazioni sportive in orario extrascolastico;

e) a favorire lo sviluppo delle società e delle associazioni sportive locali;

f) ad assicurare, tramite le unità sanitarie locali, la tutela sanitaria delle attività sportive e i servizi di medicina dello sport.

ART. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede con propri decreti alla revisione degli orari e dei programmi didattici, nonché all'emanazione di nuove norme di organizzazione dell'insegnamento dell'educazione fisico-sportiva, in conformità ai princìpi e alle finalità della presente legge. Gli enti locali e territoriali, nel quadro delle loro competenze, previste dalla presente legge e ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, definiscono e realizzano i loro programmi di politica sportiva in stretta collaborazione con il movimento associativo sportivo.

ART. 7.

Il Ministro della difesa provvede, con propri decreti, al riordinamento dell'atti-

vità sportiva delle Forze armate in conformità ai princìpi e alle finalità della presente legge, al fine di sviluppare sia l'attività promozionale di massa sia quella di specializzazione, nonché di concorrere alla conservazione e al miglioramento del patrimonio atletico del Paese e allo sviluppo dello sport nazionale.

Provvedimenti analoghi a quelli di cui al precedente comma sono adottati dai Ministri dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, per quanto di competenza in riferimento alla Polizia di Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie forestali.

TITOLO II.

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ART. 8.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è ente pubblico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla presente legge, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si propone la diffusione dell'attività sportiva su tutto il territorio nazionale, cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport, esercita le funzioni previste dalla « Carta olimpica » e attua e fa attuare le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (CIO).

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è la federazione delle federazioni sportive nazionali.

ART. 9.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è retto da un proprio statuto,

che ne regola l'organizzazione ed il funzionamento e che è deliberato dal Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Con la medesima procedura si provvede alle modifiche statutarie.

L'ordinamento statutario del Comitato olimpico nazionale italiano deve conformarsi ai seguenti criteri:

A) *Compiti:*

a) promuovere, organizzare, coordinare e sostenere le attività inerenti la pratica sportiva e per il potenziamento dello sport nazionale e lo sviluppo sportivo del Paese;

b) organizzare le attività sportive agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali;

c) riconoscere le federazioni sportive nazionali, nei cui confronti il Comitato olimpico nazionale italiano esercita funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza, anche ratificandone gli statuti e le relative modifiche;

d) espletare le procedure per il riconoscimento degli enti di promozione sportiva e delle associazioni nazionali di emigrazione ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della presente legge proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione del relativo decreto di riconoscimento;

e) riconoscere le società e le associazioni sportive ed esercitare il potere di riconoscimento, sorveglianza e tutela ai soli fini sportivi su tutte le organizzazioni che si dedicano alle attività sportive, ratificandone, direttamente o tramite le federazioni sportive nazionali, gli statuti e i regolamenti e, laddove previsto, esercitando il controllo sulla gestione;

f) approntare gli atleti e i mezzi idonei per la partecipazione ai giochi olimpici e a tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali;

g) collaborare sul piano tecnico e attuativo con regioni ed enti locali, enti nazionali e internazionali, associazioni e società al fine di potenziare il patrimonio nazionale di impianti sportivi;

h) promuovere la ricerca applicata nel campo dello sport.

B) *Strutture da articolarsi secondo il seguente modulo:*

1) organizzazione centrale costituita:

a) dal consiglio nazionale, composto dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, dai membri italiani del Comitato internazionale olimpico e dal segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano, che vi esercita anche le funzioni di segretario. Alle riunioni del consiglio nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli enti di promozione sportiva e delle associazioni nazionali di emigrazione di cui all'articolo 20 della presente legge;

b) dalla giunta esecutiva, composta dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, dai due vicepresidenti del Comitato olimpico nazionale italiano eletti dal consiglio nazionale nel suo seno, da sei membri eletti dal consiglio nazionale, dai membri italiani del Comitato internazionale olimpico e dal segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano, che vi esercita anche le funzioni di segretario;

c) dal presidente, eletto dal consiglio nazionale; la sua elezione è ratificata dal Presidente del Consiglio del ministri con proprio decreto;

d) dal segretario generale, eletto dal consiglio nazionale;

e) dal collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e designati rispetti-

vamente: due effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e uno supplente dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno effettivo e uno supplente dal Ministro del tesoro. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il collegio è integrato da altri due membri, designati uno dal Ministro del tesoro e uno dal Ministro delle finanze;

2) organizzazione periferica costituita:

a) dai comitati regionali e dai consigli regionali;

b) dai comitati provinciali e dai consigli provinciali;

c) dai fiduciari comunali e circoscrizionali;

d) da altre strutture periferiche istituite dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano per il migliore perseguimento delle finalità dell'ente;

3) rinnovo delle cariche: le cariche valgono per il quadriennio olimpico. Entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici, il consiglio nazionale provvede al rinnovo delle cariche di competenza. Il presidente, i vicepresidenti, i membri della giunta esecutiva e il segretario generale sono rieleggibili;

4) incompatibilità: le cariche di presidente e di segretario generale sono incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva;

5) riconoscimento delle società e delle associazioni sportive: le società e le associazioni sportive devono essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano e dipendono dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva cui sono affiliate, secondo le norme statutarie e regolamentari delle federazioni e degli enti, liberamente accettate.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nell'espletamento dei propri compiti:

a) può stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali;

b) può provvedere direttamente alla costruzione di impianti sportivi laddove ne ravvisi l'opportunità ai fini del migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali;

c) può condurre studi e ricerche e può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca, enti, associazioni e società, anche stranieri, per l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze attinenti alla materia sportiva;

d) può stipulare convenzioni concernenti l'uso di strutture da parte di università e istituti di istruzione universitaria e dell'amministrazione scolastica ai fini dello svolgimento di attività didattiche e di sperimentazione, nonché di aggiornamento e di riqualificazione professionale;

e) può stipulare con le industrie nazionali contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse conoscenze e mezzi strumentali;

f) può promuovere la costituzione di enti, società e associazioni aventi finalità compatibili con i propri scopi istituzionali;

g) può propagandare la propria attività e le proprie iniziative al fine dello sviluppo nel Paese della pratica sportiva e degli ideali del movimento olimpico;

h) può svolgere, anche tramite le federazioni sportive nazionali, attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali per conto dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, da regolarsi mediante convenzioni, che disciplinano anche i relativi controlli, e in osservanza delle leggi che definiscono le attribuzioni delle amministrazioni degli esteri e dell'interno.

ART. 10.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) provvede al conseguimento dei suoi fini con le entrate derivanti dai concorsi pronostici il cui esercizio è ad esso riservato, con contributi dello Stato e di altri enti, pubblici e privati, con erogazioni e lasciti da parte di privati e con i ricavati delle manifestazioni sportive.

La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è disciplinata da un regolamento di contabilità, ispirato a criteri di autonomia finanziaria, contabile e patrimoniale e che deve tener conto della natura specifica e delle peculiari finalità ed esigenze dell'ente stesso onde assicurare in ogni momento la necessaria tempestività dell'attività gestoria. Detto regolamento è deliberato dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro del tesoro.

Le deliberazioni dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza ad eccezione di quelle concernenti il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo, il regolamento organico del personale, l'ordinamento dei servizi e la consistenza degli organici.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui al precedente comma, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive.

Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

Il controllo di legittimità sulla gestione del Comitato olimpico nazionale italiano è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 11.

Si applicano al Comitato olimpico nazionale italiano le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria.

ART. 12.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente, che devono tener conto delle esigenze derivanti dalla natura dell'attività svolta dall'ente, sono regolati sulla base di un contratto collettivo nazionale di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Alla contrattazione di cui al comma precedente, oltre le delegazioni del Comitato olimpico nazionale italiano e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'ipotesi di accordo raggiunta tra le delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali è sottoposta alla ratifica del consiglio nazionale.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo i rapporti di lavoro regolati da altri contratti collettivi nazionali di diritto privato ed instaurati per lo svolgimento di attività privatistiche dell'ente o per servizi di istituto del tutto peculiari nonché gli incarichi professionali che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato.

Per particolari esigenze, la giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano ha facoltà, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, di assumere personale tecnico-sportivo altamente specializzato con contratto di lavoro a tempo determinato.

Per le attività presso gli organi periferici, il Comitato olimpico nazionale italiano può avvalersi, laddove ne ravvisi l'esigenza, dell'opera di personale anche assunto, per chiamata diretta, in base a

rapporti di diritto privato con contratto di lavoro a tempo parziale, sia determinato che indeterminato. Si considera a tempo parziale la prestazione effettuata regolarmente durante una parte della giornata lavorativa ordinaria nonché la prestazione in periodi alternati o per l'intera giornata lavorativa.

TITOLO III.

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI.

ART. 13.

Le federazioni sportive nazionali hanno per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo e la disciplina degli sport a prevalente indirizzo agonistico, nonché la tutela dell'interesse degli iscritti e dei tesserati e sono costituite in enti privati operanti sotto la vigilanza del Comitato olimpico nazionale italiano che le riconosce e che nei loro confronti esercita anche funzioni di indirizzo e coordinamento.

Le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono le seguenti:

1) Aeroclub d'Italia (AeCI);

2) Automobile Club d'Italia (ACI);

3) Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL);

4) Federazione italiana baseball e softball (FIBS);

5) Federazione italiana della caccia (FIdC);

6) Federazione italiana giuoco calcio (FIGC);

7) Federazione italiana canottaggio (FIC);

8) Federazione ciclistica italiana (FCI);

9) Federazione italiana cronometristi (FIC);

10) Federazione ginnastica d'Italia (FGI);

11) Federazione italiana golf (FIG);

12) Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP);

13) Federazione italiana lotta pesistica e judo (FILPJ);

14) Federazione medico sportiva italiana (FMSI);

15) Federazione motociclistica italiana (FMI);

16) Federazione italiana motonautica (FIM);

17) Federazione italiana nuoto (FIN);

18) Federazione italiana Pallacanestro (FIP);

19) Federazione italiana pallavolo (FIPAV);

20) Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM);

21) Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS);

22) Federazione pugilistica italiana (FPI);

23) Federazione italiana rugby (FIR);

24) Federazione italiana scherma (FIS);

25) Federazione italiana sci nautico (FISN);

26) Federazione italiana sport equestri (FISE);

27) Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG);

28) Federazione italiana sport invernali (FISI);

29) Federazione italiana tennis (FIT);

30) Unione italiana tiro a segno (UITS);

31) Federazione italiana tiro a volo (FITAV);

32) Federazione italiana vela (FIV);

33) Federazione italiana hochey su prato (FIHsP);

34) Federazione italiana tiro con l'arco (FITARCO);

35) Federazione italiana gioco handball (FIGH);

36) Federazione italiana tennistavolo (FITeT);

37) Unione bocciofila italiana (UBI);

38) Federazione italiana canoa (FICK);

39) Federazione italiana sport handicappati ((FISH);

Può essere disposto, con deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale da adottarsi con l'intervento di due terzi dei membri aventi diritto a voto, il riconoscimento di nuove federazioni sportive nazionali per sport non compresi nell'elenco di cui al precedente comma o per attività non ancora inquadrate e comunque utili alla causa dello sport, secondo quanto previsto dal Comitato internazionale olimpico (CIO) in ordine alla composizione del comitati nazionali olimpici.

Per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione.

Con la stessa maggioranza stabilita al terzo comma del presente articolo, il consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano può deliberare la revoca del riconoscimento.

Il Comitato olimpico nazionale italiano, nel proprio statuto, può fissare periodi di riconoscimento temporaneo a carattere sperimentale in attesa del riconoscimento definitivo.

La denominazione di federazione sportiva da sola o accompagnata da attributi o qualifiche è riservata alle federazioni sportive disciplinate dalla presente legge.

ART. 14.

Le federazioni sportive nazionali acquisiscono, ove non siano riconosciute enti di diritto pubblico, la personalità giuridica di diritto privato, a seguito della deliberazione di riconoscimento adottata dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alle federazioni sportive nazionali elencate nel secondo comma del precedente articolo 13, qualora ne siano prive, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

ART. 15.

Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle associazioni, dalle società, dagli organismi e dagli individui ad esse affiliati e sono rette, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, da norme statutarie e regolamentari informate al criterio democratico e della più ampia partecipazione per quanto concerne l'ordinamento interno, al principio volontaristico e alla gratuità delle cariche.

Lo statuto e le relative modifiche sono approvati dall'assemblea degli enti affiliati e diventano esecutivi dopo la ratifica da parte del consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano.

Nello statuto delle federazioni sportive nazionali che disciplinano anche un'attività sportiva professionistica devono essere fissati i criteri per la distinzione di tale attività da quella dilettantistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

I regolamenti, contenenti norme amministrative e attinenti al funzionamento delle federazioni sportive nazionali, sono deliberati dal competente organo federale e sono approvati dal competente organo del Comitato olimpico nazionale italiano.

Il consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano può fissare alcuni princìpi generali, ai quali, al fine di seguire un omogeneo ed utile indirizzo, gli statuti e regolamenti delle federazioni devono attenersi.

ART. 16.

Le federazioni sportive nazionali possono agire, anche in giudizio, a difesa degli interessi rappresentati e possono altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.

ART. 17.

Le federazioni sportive nazionali provvedono al conseguimento dei loro fini con i contributi ad esse assegnati dal Comitato olimpico nazionale italiano, con i proventi del tesseramento degli iscritti, con gli utili delle manifestazioni sportive e delle attività da esse organizzate e con erogazioni e lasciti da parte di privati.

Si applicano alle federazioni sportive nazionali le disposizioni vigenti in materia tributaria per gli enti di beneficenza e di istruzione.

ART. 18.

Nello statuto del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono fissati i modi e le forme per l'esercizio della vigilanza da parte del Comitato olimpico nazionale italiano sulle federazioni sportive nazionali nonché gli obblighi di ordine amministrativo e contabile a carico delle stesse federazioni.

ART. 19.

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali

si avvalgono del personale del Comitato olimpico nazionale italiano.

Per le attività di carattere tecnico-sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza e nei limiti di contingenti approvati dalla giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano, dell'opera di personale assunto, anche in deroga alle disposizione di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, con contratto a tempo determinato. Il contratto di lavoro può essere anche a tempo parziale, considerandosi tale la prestazione effettuata regolarmente durante una parte della giornata lavorativa ordinaria nonché la prestazione in periodi alternati o per l'intera giornata lavorativa.

La spesa relativa al personale di cui al comma precedente grava sul bilancio della federazione interessata e non è in alcun modo trasferibile a carico del Comitato olimpico nazionale italiano.

TITOLO IV.

ENTI NAZIONALI DI PROMOZIONE SPORTIVA

ART. 20.

Sono enti nazionali di promozione sportiva le associazioni nazionali che abbiano per scopo la promozione e l'organizzazione di attività motorie e sportive, con finalità formative e sociali nonché ricreative e di impiego del tempo libero, ancorché esercitate con modalità competitive, e che svolgano attività da almeno cinque anni e abbiano una presenza organizzata nel territorio nazionale in almeno quindici regioni con almeno mille associazioni o società sportive affiliate e un minimo di ottantamila iscritti.

Gli enti nazionali di promozione sportiva non possono perseguire fini di lucro.

Le norme statutarie degli enti nazionali di promozione sportiva, oltre a sancire la volontarietà dell'adesione e la fa-

coltà di recesso da parte degli associati e a prevedere l'elettività delle cariche sociali, devono ispirarsi ai princìpi di democrazia interna e di indipendenza e autonomia rispetto a organizzazioni di carattere politico-partitico o sindacale.

Gli enti nazionali di promozione sportiva sono riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9, lettera *d)*, sub lettera *A*, della presente legge.

Sono qualificati « enti nazionali di promozione sportiva » senza il ricorso al procedimento di cui al precedente comma le seguenti associazioni nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano alla data di entrata in vigore della presente legge e le seguenti associazioni nazionali di emigrazione:

1) Associazione centri sportivi italiani (ACSI);

2) Associazione italiana cultura e sport (AICS):

3) Centro nazionale sportivo fiamma (CNSFiamma);

4) Centri sportivi aziendali industriali (CSAIn);

5) Centro nazionale sportivo Libertas (CSN Libertas);

6) Centro sportivo educativo nazionale (CSEN);

7) Centro sportivo italiano (CSI);

8) Centro universitario sportivo italiano (CUSI);

9) Ente nazionale democratico di azione sociale (ENDAS);

10) Movimento sportivo popolare (MSP);

11) Polisportivo giovanili salesiane (PGS);

12) Unione sportiva ACLI (US ACLI);

13) Unione italiana sport popolare (UISP).

14) Associazione italiana tutela emigrati famiglie (AITEF);

15) Federazione italiana lavoratori emigrati famiglie (FILEF);

16) Istituto « F. Santi »;

17) Ufficio centrale emigrazione italiana (UCEI);

18) Unione nazionale associazione immigrati ed emigrati (UNAIE).

Il riconoscimento è revocato con il medesimo procedimento di cui al quarto comma del presente articolo, qualora sia venuto meno anche uno solo dei requisiti fissati nel presente articolo.

La denominazione di ente di promozione sportiva da sola o accompagnata da attributi o qualifiche è riservata agli enti disciplinati dalla presente legge.

ART. 21.

Gli enti di promozione sportiva acquisiscono, qualora ne siano privi, la personalità giuridica di diritto privato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Agli enti nazionali di promozione sportiva elencati nel quinto comma del precedente articolo 20, qualora ne siano privi, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

ART. 22.

Entro i termini temporali previsti per il rinnovo delle cariche del Comitato olimpico nazionale italiano gli enti nazionali di promozione sportiva e le associazioni nazionali di emigrazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, procedono alla designazione dei loro rappresentanti che partecipano di diritto alle riunioni del consiglio nazionale del CONI di cui fanno parte.

ART. 23.

Gli enti nazionali di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi della presente

legge, partecipano, in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa e all'attività svolta e programmata, alla attribuzione delle somme destinate complessivamente ad essi dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano. L'attribuzione del contributo a ciascun ente è stabilito dalla giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano.

Ciascun ente nazionale di promozione sportiva presenta ogni anno, al Comitato olimpico nazionale italiano, entro il termine stabilito dalla giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano, il bilancio preventivo deliberato dall'organo competente con il programma dettagliato dell'attività da svolgere e, alla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto consuntivo, unitamente alla relazione motivata sull'attività svolta, sulla consistenza organizzativa e sul numero degli associati nonché alla relazione dell'organo interno di controllo, il cui presidente deve essere iscritto nell'albo ufficiale dei revisori dei conti.

Inoltre ciascun ente nazionale di promozione sportiva ha l'obbligo di conformare il proprio bilancio allo schema-tipo stabilito dal Comitato olimpico nazionale italiano, al quale devono essere fornite altresì tutte le informazioni richieste.

Si applicano agli enti nazionali di promozione sportiva le disposizioni vigenti in materia tributaria per gli enti di beneficenza e di istruzione.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 24.

Le disposizioni regolamentari vigenti si applicano fino all'entrata in vigore dello statuto del Comitato olimpico nazionale italiano previsto dalla presente legge.